

**OGGETTO: Decreto #CuraItalia – COVID-19 – Altre misure di sostegno di carattere finanziario**

*Gentile cliente,*

*nella seguente circolare La metteremo a conoscenza delle misure di sostegno di carattere finanziario, come per esempio le moratorie su mutui, finanziamenti e leasing, trattati nel decreto Cura Italia.*

*Metteremo anche a disposizione il modello per la richiesta di tali misure di sostegno.*

***Premessa***

---

Con il DL 17.3.2020 n. 18 (c.d. “Cura Italia”), pubblicato sulla G.U. 17.3.2020 n. 70 ed entrato in vigore il giorno stesso, sono state disposte misure urgenti per imprese, lavoratori e famiglie a causa dell’emergenza epidemiologica da Coronavirus (COVID-19).

Di seguito vengono analizzate le ulteriori misure di sostegno a carattere finanziario contenute nel DL 18/2020, rispetto a quelle già oggetto di precedenti circolari.

***Misure di sostegno finanziario alle micro, piccole e medie imprese e ai lavoratori autonomi***

---

Con l’art. 56 del DL 18/2020 viene disposta una moratoria straordinaria sui mutui e finanziamenti volta ad aiutare le micro, piccole e medie imprese a superare la fase più critica della caduta produttiva connessa con l’epidemia da Coronavirus.

In particolare, viene previsto che:

- le aperture di credito accordate “sino a revoca” e i prestiti accordati a fronte di anticipi su crediti (esistenti alla data del 29.2.2020 o, se superiori, alla data del 17.3.2020) non possono essere revocati in tutto o in parte fino al 30.9.2020;
- i contratti di prestito non rateale con scadenza anteriore al 30.9.2020 sono prorogati, unitamente ai rispettivi elementi accessori e senza alcuna formalità, fino al 30.9.2020 alle medesime condizioni;

## Studio Fumagalli

### Consulenza Societaria e Tributaria

---

- è sospeso fino al 30.9.2020 il pagamento delle rate o dei canoni di leasing, in scadenza prima del 30.9.2020, per i mutui e gli altri finanziamenti a rimborso rateale, anche perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie, e il relativo piano di rimborso è dilazionato secondo modalità che garantiscano l'assenza di nuovi e maggiori oneri per le parti. È facoltà dell'impresa chiedere la sospensione dell'intera rata o dell'intero canone o solo della quota capitale.

In proposito, nella circ. 24.3.2020, l'ABI ha chiarito che:

- il riferimento agli "elementi accessori" riguarda tutti i contratti connessi al contratto di finanziamento, tra i quali, in particolare, garanzie e assicurazione (nonché i contratti in derivati);
- anche le rate in scadenza il 30.9.2020 rientrano nel periodo di sospensione e non dovranno, quindi, essere pagate.

La moratoria trova applicazione in relazione:

- alle micro, piccole e medie imprese, come definite dalla Raccomandazione della Commissione europea 6.5.2003 n. 2003/361/CE, cioè le imprese che:
  - hanno meno di 250 occupati
  - hanno un fatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro, oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 43 milioni di euro;
- aventi sede in Italia.

Come chiarito dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, la moratoria trova applicazione anche ai lavoratori autonomi:

- titolari di partita IVA;
- iscritti agli Ordini o senza Albo;
- aventi sede in Italia.

Come precisato dal suddetto Ministero deve trattarsi di imprese/lavoratori autonomi in bonis, anche qualora abbiano già ottenuto misure di sospensione o ristrutturazione dello stesso finanziamento nell'arco dei 24 mesi precedenti. Non possono accedere alla moratoria le imprese che abbiano rate scadute (ossia non pagate o pagate solo parzialmente) da più di 90 giorni.

La norma trova applicazione in relazione alle esposizioni debitorie nei confronti di banche, di intermediari finanziari e degli altri soggetti abilitati alla concessione di credito in Italia. Inoltre, un'altra condizione necessaria è che, alla data del 17.3.2020, non siano classificate come "crediti deteriorati".

## Studio Fumagalli Consulenza Societaria e Tributaria

---

Per ottenere la moratoria è necessario che i soggetti interessati inviino alle banche o agli intermediari finanziari un'apposita "comunicazione" mediante PEC, oppure attraverso altre modalità che consentano di tenere traccia della comunicazione con data certa. Tale comunicazione deve essere corredata da una autocertificazione relativa al fatto di aver subito, quale conseguenza diretta della diffusione dell'epidemia da COVID-19, carenze di liquidità in via temporanea.

Trattandosi di una "comunicazione" e non di una "istanza", le banche saranno tenute ad accettare le comunicazioni di moratoria che rispettino i requisiti, ma non dovranno verificare la veridicità delle autocertificazioni. In ogni caso, una eventuale autocertificazione mendace sarà passibile di sanzione ai sensi del DPR 445/2000.

In calce a questa circolare, si riporta una bozza di modello della comunicazione (corredata dall'autocertificazione) da utilizzare per la moratoria. Occorre però preventivamente verificare se il soggetto finanziatore ha predisposto un proprio modello.

L'art. 56 del DL 18/2020 introduce inoltre una garanzia a favore dei soggetti finanziatori (banche e intermediari finanziari) a copertura del rischio derivante dalle misure di moratoria sopra illustrate. Viene infatti previsto che le operazioni oggetto delle misure a sostegno delle micro, piccole e medie imprese siano ammesse alla garanzia di una sezione speciale del Fondo centrale di garanzia per le piccole e medie imprese.

La garanzia ha natura sussidiaria ed è concessa a titolo gratuito. Essa copre i pagamenti contrattualmente previsti per interessi e capitale dei maggiori utilizzi delle linee di credito e dei prestiti, delle rate o dei canoni di leasing sospesi e degli altri finanziamenti prorogati in applicazione della moratoria.

La garanzia potrà essere attivata dalla banca o dagli intermediari finanziari mediante una richiesta telematica, che dovrà recare l'indicazione dell'importo massimo garantito, e coprirà solo in parte i danni subiti dai finanziatori a causa del fenomeno epidemiologico da COVID-19. In particolare, il Fondo garantisce:

- per un importo pari al 33%, i maggiori utilizzi dei prestiti, alla data del 30.9.2020, rispetto all'importo utilizzato alla data del 17.3.2020;
- per un importo pari al 33%, i prestiti e gli altri finanziamenti la cui scadenza è prorogata;
- per un importo pari al 33%, le singole rate dei mutui e degli altri finanziamenti a rimborso rateale o dei canoni di leasing che siano in scadenza entro il 30.9.2020 e che siano state sospese.

*Accesso al fondo mutui prima casa per i lavoratori autonomi e professionisti*

---

L'art. 54 del DL 18/2020 ha disposto l'ammissione dei lavoratori autonomi e dei liberi professionisti ai benefici del Fondo di solidarietà per i mutui per l'acquisto della prima casa (c.d. "Fondo Gasparrini") per il periodo 17.3.2020 - 17.12.2020 (9 mesi dalla data di entrata in vigore del DL 18/2020).

Tale Fondo prevede la possibilità, per i titolari di un mutuo contratto per l'acquisto della prima casa, di beneficiare della sospensione del pagamento delle rate al verificarsi di situazioni di temporanea difficoltà. In linea generale, può presentare domanda il proprietario di un immobile adibito ad abitazione principale, titolare di un mutuo contratto per l'acquisto dello stesso immobile non superiore a 250.000,00 euro.

I lavoratori autonomi e i liberi professionisti, per accedere al Fondo, devono aver registrato in un trimestre successivo al 21.2.2020, ovvero nel minor periodo intercorrente tra la data dell'istanza e la data del 21.2.2020 un calo del proprio fatturato superiore al 33% rispetto al fatturato dell'ultimo trimestre 2019, in conseguenza della chiusura o della restrizione della propria attività operata in attuazione delle disposizioni adottate dall'autorità competente per l'emergenza Coronavirus.

Tale circostanza deve risultare da un'apposita autocertificazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000. La domanda di sospensione deve essere presentata alla banca presso la quale è in corso il pagamento delle rate del mutuo, utilizzando la modulistica che sarà resa disponibile nell'apposita sezione del sito Internet del Dipartimento del Tesoro ([www.dt.tesoro.it](http://www.dt.tesoro.it)) o della CONSAP ([www.consap.it](http://www.consap.it)). A tale domanda dovrà presumibilmente essere allegata la suddetta autocertificazione relativa alla riduzione di fatturato. Non è invece più necessario allegare il modello ISEE.

Le disposizioni attuative della nuova disciplina saranno adottate con un apposito decreto ministeriale.

Lo Studio rimane a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento necessario, così come può fornirvi tutta l'assistenza necessaria per la predisposizione delle domande da inoltrare agli istituti di credito o agli intermediari finanziari.

**Studio Fumagalli**

**NOTA BENE** – Lo Studio Fumagalli ha preso ogni ragionevole precauzione per assicurare l'accuratezza delle informazioni di cui alla presente Circolare; desidera però rilevare che le stesse non possono considerarsi esaurienti sotto il profilo legale e fiscale; pertanto si consiglia di non intraprendere alcuna azione riguardante gli argomenti sopra richiamati senza aver ottenuto uno specifico parere in materia.

**COMUNICAZIONE PER LA FRUIZIONE DELLE MISURE  
DI CUI ALL'ART. 56 CO. 2 DEL DL 18/2020**

Spett.le .....

Via PEC .....

Io sottoscritto/a ..... nato/a a ..... il  
..... e residente a ..... Via ..... n. ...., in  
qualità di titolare/legale rappresentante della .....  
....., residente in  
....., Via ..... n. ...., codice  
fiscale ..... partita IVA .....

**DICHIARO**

- di essere titolare/legale rappresentante di una Microimpresa/Piccola impresa/Media Impresa, come definita dalla Raccomandazione della Commissione europea 6.5.2003 n. 2003/361/CE, avente sede in Italia;
- di non essere titolare di esposizioni debitorie classificate come esposizioni creditizie deteriorate.

Di conseguenza,

**CHIEDO**

- che non siano revocati fino al 30.9.2020 gli importi accordati, sia per la parte utilizzata che per quella non ancora utilizzata, con riferimento all'apertura di credito in conto corrente n. .... con scadenza il ..... / prestito ..... accordato a fronte di anticipi su crediti esistenti alla data del 29.2.2020 (o, se superiori, alla data del 17.3.2020), ai sensi dell'art. 56 co. 2 lett. a) del DL 18/2020;

*oppure*

- che sia prorogato fino al 30.9.2020, alle medesime condizioni, il contratto di prestito non rateale n. ...., con scadenza al ....., unitamente ai rispettivi elementi accessori e senza alcuna formalità, ai sensi dell'art. 56 co. 2 lett. b) del DL 18/2020;

*oppure*

- che sia sospeso sino al 30.9.2020 il pagamento dell'intera rata (*oppure* della quota di capitale) del mutuo ..... in scadenza al ....., / dei canoni di *leasing* relativi al finanziamento ..... in scadenza al ....., ai sensi dell'art. 56 co. 2 lett. c) del DL 18/2020, con conseguente dilazione del piano di rimborso, unitamente agli elementi accessori e senza alcuna formalità e senza nuovi o maggiori oneri.

Si allega autocertificazione ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000.

....., li .....

Firma

.....

**DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETÀ  
(ART. 47 DEL DPR 445/2000)**

Io sottoscritto/a ..... nato/a a ..... il  
..... e residente a ..... Via ..... n. ...., in  
qualità di titolare/legale rappresentante della ....., residente in  
....., Via ..... n. ...., codice fiscale  
.....,

**DICHIARO**

- di aver subito in via temporanea carenze di liquidità quale conseguenza diretta della diffusione dell'epidemia da COVID-19;
- di essere consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del DPR 445/2000.

....., li .....

Firma

.....